



Dal periodo d'imposta 2025, cambia radicalmente il regime fiscale applicabile ai rimborsi analitici nell'ambito del reddito di lavoro autonomo. Si tratta delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente.

Fino al periodo d'imposta 2024, la gestione di queste spese faceva emergere in capo all'esercente arte e professione:

da una parte, un compenso imponibile soggetto a ritenuta d'acconto derivante dal riaddebito al committente della spesa sostenuta;

dall'altra, un costo deducibile, trattandosi di una spesa sostenuta nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale.

Sulla base della nuova disciplina, dall'1.1.2025:

- il rimborso analitico non concorrere più alla formazione dei compensi professionali (ex articolo 54, comma 2, lettera b), Tuir);
- la spesa non è più deducibile (ex articolo 54-ter, comma 1, Tuir);

con conseguente effetto nullo sul reddito imponibile.

La modifica trae origine dalla volontà del Legislatore di agevolare il professionista sotto il profilo finanziario, escludendo l'applicazione della ritenuta d'acconto su un elemento, il rimborso, di fatto non rappresentativo di un vero e proprio compenso.

Si deve notare che **la nuova disciplina applicabile ai rimborsi analitici trova applicazione solo con riferimento alle imposte sul reddito; nulla varia, invece, ai fini Iva.**

Nell'ambito di un mandato senza rappresentanza, in cui accade che il lavoratore autonomo sostiene la spesa per l'esecuzione dell'incarico salvo poi riaddebitarla al committente, le somme riscosse dal professionista a titolo di

rimborso rimangono imponibili agli effetti dell'Iva anche nel 2025. Ciò vale, peraltro, sia che si tratti di rimborsi analitici, sia che si tratti di rimborsi forfettari.

Perdipiù, siccome la maggior parte della casse professionali prevede l'applicazione del contributo integrativo sul volume d'affari Iva (CNPADC, Cassa Forense, Inarcassa, eccetera), **le somme fatturate a titolo di rimborso continuano a esserne assoggettate, così come avveniva fino al 2024.**

Con decorrenza dall'1.1.2025, quindi, la novella normativa ha creato per i rimborsi analiticamente riaddebitati al committente una sorta di doppio binario tra:

- da un lato, le imposte sul reddito;
- dall'altro, l'Iva e il contributo integrativo.

Certamente tutto ciò rende più difficile, anziché più agevole, la gestione dei rimborsi analitici per il professionista.

È demoralizzante constatare come l'ennesima modifica normativa, introdotta con l'intento di venire incontro al contribuente, determini invece nuove e ulteriori complicazioni. Sembra mancare una visione d'insieme.

A livello pratico, volendo individuare un modus operandi semplificato, si potrebbero gestire le somme riaddebitate al committente come rimborsi forfettari, i quali sono imponibili tanto ai fini dell'imposizione diretta, quanto ai fini Iva e del contributo integrativo previdenziale.

	Rimborsi analitici		Rimborsi forfettari	
	Fino al 2024	Dal 2025	Fino al 2024	Dal 2025
Irpef e addizionali	Imponibile + costo deducibile	Non imponibile + costo non deducibile	Imponibile + costo deducibile	
Iva	Imponibile		Imponibile	
Contributo integrativo	Imponibile		Imponibile	

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI